

Stralcio del Contratto Integrativo Regionale del Piemonte (CIR 2004-2007)

Il giorno 29 luglio 2004 in Torino, nella sede della Regione Piemonte - Corso Stati Uniti 21 - sono convenuti per la stipulazione del seguente stralcio del Contratto Integrativo Regionale del Piemonte

- **per la Regione Piemonte l'Assessore**

Roberto Vaglio, (firmato in originale)

- **per le Organizzazioni Sindacali:**

- **FAI-CISL regionale del Piemonte rappresentata dal Segretario Regionale**

Claudio Riso, (firmato in originale)

- **FLAI-CGIL regionale del Piemonte rappresentata dal Segretario Regionale**

Ugo Rigoni, (firmato in originale)

assistito dal Segretario Territoriale:

Giovanna Giaccone, (firmato in originale)

- **UILA-UIL regionale del Piemonte rappresentata dal Segretario Regionale**
Francesco Vendola, (firmato in originale)

assistito dai Segretari Territoriali:

Giuseppe Meineri, (firmato in originale)

Andrea Brignolo (firmato in originale)

INDICE

Premessa

- Art. 1 SFERA DI APPLICAZIONE (rif. C.C.N.L. art. 1)
- Art. 2 OCCUPAZIONE E GARANZIA OCCUPAZIONALE (rif. C.C.N.L. art. 1)
- Art. 3 ASSUNZIONE (rif. C.C.N.L. artt. 43 e 46)
- Art. 4 SISTEMI DI INFORMAZIONE (rif. C.C.N.L. art. 3)
- Art. 5 DIRITTI SINDACALI (RIF. C.C.N.L. artt. 4 e 5)
- Art. 6 ORARIO (rif. C.C.N.L. ART. 9)
- Art. 7 FESTIVITA' (rif. C.C.N.L. art. 11)
- Art. 8 FERIE (rif. C.C.N.L. ART. 12)
- Art. 9 MENSILITA' AGGIUNTIVE (13[^] e 14[^]) (rif. C.C.N.L. art. 14)
- Art. 10 MEZZI DI TRASPORTO - RIMBORSO CHILOMETRICO (rif. C.C.N.L. artt. 15 e 54)
- Art. 11 MISSIONI E TRASFERTE (rif. C.C.N.L. art.16)
- Art. 12 CONGEDO MATRIMONIALE (rif. C.C.N.L. art. 17)
- Art. 13 FORMAZIONE PROFESSIONALE (rif. C.C.N.L. art. 21)
- Art. 14 CLASSIFICAZIONE (rif. C.C.N.L. artt. 35 e 49)
- Art. 15 PERMESSI STRAORDINARI (rif. C.C.N.L. artt. 38 e 51)
- Art. 16 SALARIO INTEGRATIVO REGIONALE (rif. C.C.N.L. artt. 39 e 52)
- Art. 17 MENSA (rif. C.C.N.L. art. 58)
- Art. 18 ASSICURAZIONI SOCIALI - ANTICIPO E INTEGRAZIONE TRATTAMENTI
(rif. C.C.N.L. artt. 60 e 61)
- Art. 19 CONSERVAZIONE DEL POSTO (rif. C.C.N.L. art. 62)
- Art. 20 ATTREZZI DI LAVORO - EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
(rif. C.C.N.L. artt. 22 e 55)
- Art. 21 IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO
(rif. C.C.N.L. art. 59)
- Art. 22 COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA' (rif. C.C.N.L. art. 19)
- Art. 23 ATTIVITA' DI SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI (rif. C.C.N.L. artt. 56 e 57)
- Art. 24 AMBIENTE E SALUTE (rif. C.C.N.L. art. 22)
- Art. 25 CORRESPONSIONE DEI SALARI E DEGLI STIPENDI
- Art. 26 RIFERIMENTO AL C.C.N.L.
- Art. 27 DECORRENZA E DURATA

PREMESSA

Il territorio boschivo, oltre ad assumere forte rilevanza come patrimonio collettivo, costituisce una preziosa risorsa di equilibrio ambientale ed un importante fattore di sviluppo economico-sociale.

Una corretta gestione delle risorse forestali è in grado di determinare benefici sull'assetto idrogeologico, sull'agricoltura, sulla salute pubblica, sulla valorizzazione ricreativa e turistica del territorio piemontese.

L'azione della Regione Piemonte è improntata ai criteri di tutela e compatibilità ambientale. Pertanto l'impiego degli operatori forestali alle dipendenze della Regione Piemonte è finalizzato ad interventi:

- per la garanzia della sicurezza e del benessere delle popolazioni;
- di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio forestale.

Gli interventi degli operatori forestali sono quindi prevalentemente rivolti ai territori più fragili della Regione, in particolare di montagna e di collina. L'obiettivo è ripristinare le condizioni di vivibilità attraverso una corretta manutenzione ambientale, recuperando le caratteristiche paesistiche tradizionali e la fruibilità del territorio.

La Regione Piemonte a questo fine programma annualmente gli interventi, con priorità legate:

- alle messe in sicurezza conseguenti ad eventi calamitosi;
- al ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua;
 alla pianificazione territoriale delle Comunità Montane e Collinari;

In quest'ottica il C.I.R. contribuisce a rendere realizzabili e aderenti alla realtà piemontese gli ampi obiettivi fissati dal C.C.N.L..

Infine la Regione si pone come obiettivo prioritario la valorizzazione della professionalità degli addetti forestali, mediante l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

Art. 1
SFERA DI APPLICAZIONE
(rif. C.C.N.L. art. 1)

Il presente contratto integrativo regionale, di natura privatistica, integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e disciplina i rapporti di lavoro tra la Regione Piemonte e i lavoratori dipendenti che svolgono attività di:

- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse alla difesa del suolo;
- valorizzazione ambientale e paesaggistica.

Art. 2
OCCUPAZIONE E GARANZIA OCCUPAZIONALE
(rif. C.C.N.L. art. 1)

1. Per gli anni 2004-2007 la Regione Piemonte si impegna a trasformare il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato incrementando il numero di questi ultimi (attualmente 178 unità) fino ad un massimo di 31 unità, così suddivisi: 10 unità entro il 31/12/2004, e 7 unità all'apertura dei cantieri per i successivi anni 2005, 2006, 2007. Per il consolidamento a tempo indeterminato si adotteranno criteri che tengano conto delle esigenze del datore di lavoro per quanto riguarda la gestione delle squadre forestali, della professionalità acquisita, dell'anzianità di servizio globale presso l'Amministrazione pubblica.
2. La Regione Piemonte s'impegna a garantire, salvo cause di forza maggiore e per mutate condizioni tecnico-organizzative, che verranno discusse tra le parti, agli operai a tempo determinato non meno di 156 giornate lavorative; le medesime condizioni sono garantite ai lavoratori in servizio nell'anno precedente per le varie province.
3. Le parti convengono sull'opportunità di effettuare opere di manutenzione ambientale, ivi compresa la regolarizzazione del deflusso dei corsi d'acqua di ogni ordine e grandezza, mediante il taglio della vegetazione e piccole opere di eliminazione di sovra alluvionamenti. Per la realizzazione di tali opere la Regione Piemonte provvederà anche ad assumere nuova mano d'opera in relazione ad ulteriori flussi di finanziamento che perverranno da Assessorati diversi rispetto all'Assessorato Economia Montana e Foreste. Per tale nuova mano d'opera, la Regione Piemonte non si assume nessun impegno in ordine alla durata dell'occupazione stessa, nonché al vincolo della riassunzione previsto dall'art. 48 C.C.N.L.. In caso di riassunzione si deroga anche al minimo occupazionale riferito all'anno precedente.

4. Le parti, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 2 del C.C.N.L. attualmente vigente, demandano al confronto in sede territoriale o aziendale le materie inerenti l'organizzazione del lavoro , la gestione dell'orario di lavoro, la professionalità, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio, i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi, nonché quanto previsto dagli art. 10 e 11 del presente C.I.R..

Art. 3
ASSUNZIONE
(rif. C.C.N.L. artt. 43 e 46)

Le assunzioni saranno effettuate secondo le normative vigenti che consentono di privilegiare l'anzianità di servizio. La Regione Piemonte si impegna ad assumere gli operai forestali prioritariamente residenti nei comuni appartenenti alle Comunità Montane e Comunità Collinare ove ricadono le sedi di lavoro delle singole squadre.

Art. 4
SISTEMI DI INFORMAZIONE
(rif. C.C.N.L. art. 3)
OSSERVATORIO REGIONALE

1. In applicazione a quanto previsto dall'art. 3 del C.C.N.L., l'Osservatorio regionale ha i compiti individuati dal C.C.N.L. ed in particolare quelli sotto indicati:
- acquisire le informazioni descritte dall'art. 3 del c.c.n.l. 01.08.2002;
 - fornire l'interpretazione autentica del presente contratto integrativo;
 - esperire i tentativi di conciliazione delle eventuali controversie collettive ed individuali che non abbiano trovato adeguata soluzione a livello locale o aziendale;
 - condurre consultazioni su problemi di reciproco interesse con particolare riguardo ai problemi dell'occupazione
 - analizzare i fabbisogni formativi e conseguente programmazione di corsi di formazione professionale del settore ;
2. L'Osservatorio:
- ha sede presso l'Assessorato Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte;
 - è composto da tre membri nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che sottoscrivono il presente contratto, dall'assessore regionale delegato supportato da dirigenti e funzionari regionali ritenuti necessari.

- di norma è convocato almeno 2 volte l'anno;
- può essere convocato su richiesta di una delle due parti (datore di Lavoro, OO.SS); la convocazione avviene non oltre 20 giorni dalla richiesta;
- l'odg viene esaminato quando sono presenti i due terzi dei componenti.

Art. 5
DIRITTI SINDACALI
(rif. C.C.N.L. artt. 4 e 5)

Il testo è demandato a successiva trattativa che dovrà concludersi inderogabilmente entro il 31/12/2004

Art. 6
ORARIO DI LAVORO
(rif. C.C.N.L. art. 9)

L'orario di lavoro ordinario è stabilito nella misura di numero 39 ore settimanali suddivise in 5 giorni con il sabato di norma libero; ai sensi della Legge n. 37 del 16 Febbraio 1977, art. 5, la giornata del sabato è considerata lavorativa ai soli fini della contribuzione assicurativa, qualora nella settimana di riferimento siano state lavorate le 39 ore previste o che tali ore siano da considerare comunque lavorate per causa non imputabile al lavoratore (art. 59 C.C.N.L.).

L'orario di lavoro degli operai è suddiviso in 5 giorni settimanali (dal lunedì al giovedì per 8 ore giornaliere, il venerdì per 7 ore giornaliere) di norma dalle ore 8,00 alle ore 17,00, con pausa mensa dalle ore 12,00 alle ore 13,00.

Nel periodo estivo per il personale operante nei cantieri e nei vivai l'orario di lavoro sopra individuato potrà subire delle variazioni da concordare con il datore di lavoro.

L'orario di lavoro decorre dall'inizio effettivo, oppure dalla fermata dei mezzi meccanici, nel caso che il raggiungimento del cantiere debba essere effettuato a piedi.

L'orario di lavoro degli impiegati è suddiviso in 5 giorni settimanali (dal lunedì al giovedì 8 ore e il venerdì 7 ore) ed è flessibile per quanto riguarda l'ora di entrata tra le 8,00 e le 9,00.

In casi particolari e per limitati periodi stagionali, tra gli Enti datori di lavoro e le OO.SS. potrà essere esaminata la possibilità di adottare l'orario continuato. In quest'ultima ipotesi verrà concessa una pausa retribuita pari a mezz'ora.

Art. 7
FESTIVITA'

(rif. C.C.N.L. art. 11)

In applicazione dell'art. 11 del C.C.N.L. le parti convengono che le festività del 4 novembre è giornata lavorativa a tutti gli effetti e quindi retribuite nella misura di 6,5 ore anche se cade di sabato.

Le quattro festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) saranno compensate come di seguito indicato:

- Le due festività che per effetto della legge 54/77 cadono sempre di Domenica (Ascensione, Corpus Domini) si aggiungeranno ai giorni di ferie di cui all'art. 12 del C.C.N.L..
- Le altre due festività maturano quando le stesse cadono in giorni lavorativi anche se di sabato.

Art. 8
FERIE
(rif. C.C.N.L. art. 12)

Ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.L. e dell'art.7 del presente contratto ai lavoratori a tempo indeterminato spettano 24 giorni di ferie retribuite per ogni anno solare.

Art. 9
MENSILITA' AGGIUNTIVE (13[^] e 14[^])
(rif. C.C.N.L. art. 14)

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato hanno diritto alla corresponsione della 13[^] e 14[^] mensilità così come previsto dal C.C.N.L.; agli operai a tempo indeterminato per ogni giornata di assenza volontaria e/o di C.I.S.O.A., l'importo di tali mensilità sarà ridotto di 0,4 ore.

Le parti concordano che il rateo della tredicesima mensilità da erogare entro il 15 dicembre abbia come periodo di riferimento dal mese di dicembre dell'anno precedente al mese di novembre dell'anno di corresponsione della stessa e che il rateo di quattordicesima mensilità abbia come periodo di riferimento dal mese di giugno dell'anno precedente al mese di maggio dell'anno di corresponsione della stessa.

Art. 10
MEZZI DI TRASPORTO - RIMBORSO CHILOMETRICO
(rif. C.C.N.L. artt. 15 e 54)

Il testo è demandato a successiva trattativa che dovrà concludersi inderogabilmente entro il 31/12/2004

Art. 11
MISSIONI E TRASFERTE
(rif. C.C.N.L. art. 16)

Il testo è demandato a successiva trattativa che dovrà concludersi inderogabilmente entro il 31/12/2004

Art. 12
CONGEDO MATRIMONIALE
(rif. C.C.N.L. art. 17)

Al lavoratore a tempo indeterminato in caso di matrimonio verrà riconosciuto un permesso retribuito di 15 giorni di calendario con decorrenza dal giorno del matrimonio.

Art. 13
FORMAZIONE PROFESSIONALE
(rif. C.C.N.L. art. 21)

Premesso che il potenziamento e la qualificazione dell'attività di formazione professionale costituiscono un obiettivo prioritario da perseguire nella realtà regionale, l'Ente datore di lavoro, sentite le Organizzazioni Sindacali territoriali e di categoria, si impegna a promuovere l'istituzione di corsi di formazione professionale nel settore forestale, in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di intervento. L'attività della manodopera partecipante ai corsi sarà possibilmente alternata tra partecipazione al corso di addestramento professionale e attività di lavoro tecnico-pratica allo scopo di consolidare una forza lavoro qualificata sia in materia forestale sia in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

La Regione Piemonte effettuerà i corsi di formazione professionale preferibilmente nei periodi invernali. La pianificazione tecnico-finanziaria dei corsi viene demandata all'Osservatorio Regionale di cui all'articolo 4 del presente C.I.R.

Art. 14
CLASSIFICAZIONE
(rif. C.C.N.L. artt. 35 e 49)

1. Le parti rilevano che le figure professionali contemplate agli art. 35 e 49 del C.C.N.L. non necessitano al momento di integrazioni.
2. In attuazione del CCNL, la Regione Piemonte effettuerà i passaggi di qualifica dal 2° livello al nuovo 3° livello secondo il seguente schema:
23 (10%) unità nell'anno 2004;
4 (1,5%) unità nell'anno 2005;

- 4 (1,5%) unità nell'anno 2006;
- 4 (1,5%) unità nell'anno 2007.
3. Per questi passaggi di qualifica si terrà conto dall'anzianità di servizio e dei corsi di formazione seguiti.
 4. Le parti concordano la pari opportunità di tutti i lavoratori nell'acquisizione della professionalità.
 5. I capisquadra sono i preposti del datore di lavoro sui cantieri in materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro in applicazione della legge 626/94.
 6. Il caposquadra, avute le necessarie disposizioni dal Direttore dei lavori, sovrintende alle attività di cantiere e di vivaio, sorveglia che i lavori si svolgano nelle condizioni di sicurezza previste dalle leggi, dispone che i lavoratori osservino le misure di prevenzione, esercitando il controllo più scrupoloso sul comportamento degli stessi. Esige l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme di legge, a lui rese note dalla direzione dei lavori e dal datore di lavoro, esige inoltre l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione e segnala con tempestività alla direzione dei lavori gli eventuali comportamenti anomali, le variazioni ambientali non prevedibili che possano limitare l'efficacia delle misure di sicurezza ed igiene.
 7. Al fine di garantire, nell'ambito della squadra, la presenza continua del preposto ai lavori si conviene che, nei casi di assenza del caposquadra, le funzioni di preposto alla sorveglianza vengano esercitate da altro operaio preventivamente individuato dal direttore dei lavori, ed al quale il caposquadra effettivo abbia dato le consegne. Pertanto ai sensi del 3° comma dell'art.8 del C.C.N.L. a detto operaio, scelto tra gli appartenenti alla qualifica più elevata, sarà corrisposta una indennità fissa pari a € 4,15 giornalieri sempre che tale operaio non sia inquadrato nel 5° livello specializzato super.
 8. Le parti concordano che il responsabile della sicurezza dei lavoratori (R.S.L.), eletto dagli stessi, verifichi le situazioni di rischio, controlli il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e gli investimenti strutturali di prevenzione infortuni, segnali preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Ove richiesto dal Datore di lavoro, fornisce pareri su tematiche specifiche in materia di sicurezza e su queste formula proprie proposte ed opinioni.
 9. Qualora durante la fase applicativa del presente C.I.R. emergano figure professionali non riconducibili ai profili esemplificativi previsti nel C.C.N.L. vigente, le parti si impegnano a definirne la collocazione.
 10. Le parti convengono inoltre che i lavoratori con contratto a tempo determinato, qualora riassunti, mantengano la qualifica in precedenza già acquisita.

Art. 15
PERMESSI STRAORDINARI
(rif. C.C.N.L. artt. 38 e 51)

dipendenti a tempo indeterminato (operai/impiegati) hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito in caso di decesso del coniuge o di parente di 2° grado così come previsto dal CCNL.

Gli impiegati hanno inoltre diritto a 7 giorni di permesso straordinario retribuito per motivi familiari o personali; tali giorni sono usufruibili anche in ore, o frazioni di ore con un minimo di 15 minuti, per complessive ore 54,6.

Art. 16
SALARIO INTEGRATIVO REGIONALE
(rif. C.C.N.L. artt 39 e 52)

1. Dal 1° settembre 2004 il Salario Integrativo Regionale viene elevato di :

Operaio comune 1° livello	€ 46,30 mensili
Operaio qualificato 2° livello	€ 50,00 mensili
Operaio qualificato super 3° livello	€ 51,39 mensili
Operaio specializzato 4° livello	€ 53,70 mensili
Operaio specializzato super5° livello	€ 56,94 mensili
Impiegato 1° livello	€ 46,30 mensili
Impiegato 2° livello	€ 50,00 mensili
Impiegato 3° livello	€ 53,24 mensili
Impiegato 4° livello	€ 56,48 mensili
Impiegato 5° livello	€ 61,57 mensili
Impiegato 6° livello	€ 70,37 mensili

1. Entro il mese di ottobre 2004 verrà erogata un' *una tantum* eguale per tutti i lavoratori in forza dal 1 gennaio 2004 ed ancora in forza alla data di stipula del presente contratto, pari a € 100 (lordi) quale indennità di vacanza contrattuale. L'*una tantum* sarà comunque commisurata all'effettivo lavoro prestato.

Art. 17
MENSA
(rif. C.C.N.L. art. 58)

1. Al lavoratore con la qualifica di operaio dal 1 settembre 2004 verrà corrisposto per le giornate in cui ha prestato attività lavorativa un'indennità sostitutiva di mensa dell'importo giornaliero di € 2. Tale importo verrà erogato il mese successivo a quello di competenza in base alle giornate di effettivo lavoro, anche in sostituzione del ricovero ad uso mensa.
2. L'importo giornaliero sarà elevato a € 3 complessivi dal 1 aprile 2006.

3. Al lavoratore con qualifica di impiegato dal 1 settembre 2004 verrà corrisposto per le giornate in cui ha prestato attività lavorativa un'indennità sostitutiva di mensa dell'importo giornaliero di € 5,29. Tale importo verrà erogato il mese successivo a quello di competenza in base alle giornate di effettivo lavoro.

Art. 18

ASSICURAZIONI SOCIALI - ANTICIPO E INTEGRAZIONE TRATTAMENTI

(rif. C.C.N.L. artt. 60 e 61)

1. Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato verranno anticipati i trattamenti di malattia, infortunio, C.I.S.O.A, per un importo non superiore al T.F.R. maturato.
2. I lavoratori che non intendano fruire di tale istituto contrattuale dovranno farne richiesta scritta al datore di lavoro.
3. I lavoratori sono tenuti a segnalare con immediatezza al datore di lavoro la corresponsione di tali somme da parte degli organi previdenziali, al fine di consentire il recupero dei trattamenti anticipati.
4. Trascorsi i 3 mesi dall'anticipazione dei trattamenti di malattia, infortunio e CISOA , qualora il lavoratore non abbia ancora comunicato l'avvenuta corresponsione di tali somme, il datore di lavoro si informa direttamente presso l'Ente e provvede al recupero in base all'effettiva corresponsione o meno da parte degli Istituti.
5. In ogni caso, nel mese di dicembre di ogni anno verrà eseguito il recupero a conguaglio di quanto precedentemente anticipato.
6. Inoltre le parti, al fine di pervenire, al pagamento diretto ai propri dipendenti, di tutte quelle somme a carico dell'INPS (assegni nucleo familiare e maternità) e INAIL, si impegnano a costituire una commissione bilaterale per definire e concordare con gli istituti a livello regionale il rimborso diretto all'Ente per le somme anticipate.
7. Agli operai assunti a tempo determinato ed indeterminato sarà erogata l'indennità di malattia riferita ai primi tre giorni (carenza).
8. Le parti datoriali si impegnano a corrispondere fino all'80% della retribuzione; in conseguenza di quanto sopra il datore di lavoro non è tenuto al versamento delle quote F.I.M.I.F.

Art. 19

CONSERVAZIONE DEL POSTO
(rif. C.C.N.L. art. 62)

Trascorso il periodo di conservazione del posto, previsto dal C.C.N.L. all'art. 62 e per i soli casi ivi contemplati di malattia ed infortunio, il lavoratore può richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di durata non superiore a sei mesi.

Art. 20
ATTREZZI DI LAVORO - EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
(rif. C.C.N.L. artt. 22 e 55)

1. A tutti i lavoratori verranno forniti dal datore di lavoro gli attrezzi necessari per lo svolgimento delle attività.
2. Al personale verrà fornito il necessario equipaggiamento antinfortunistico.
3. Il datore di lavoro si impegna, per motivi di sicurezza, a fornire idonei mezzi di comunicazione.

Art. 21
IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO
(rif. C.C.N.L. art. 59)

1. Nell'ipotesi in cui l'operaio a tempo determinato giunto al posto di lavoro non possa, per avversità atmosferiche, iniziare la prestazione o la stessa abbia durata inferiore a due ore, ha diritto in ogni caso al pagamento di due ore della retribuzione giornaliera di qualifica.
2. Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, qualora la prestazione abbia durata superiore alle due ore, il lavoratore ha diritto al pagamento delle ore di lavoro previste prima dell'interruzione pomeridiana; qualora la prestazione venga ripresa nel pomeriggio e poi sospesa, il lavoratore ha diritto al pagamento dell'intera retribuzione giornaliera di qualifica.

Art. 22
COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA'
(rif. C.C.N.L. art. 19)

In attuazione all'art. 19 del C.C.N.L. vigente, le incombenze relative alla verifica delle pari opportunità, vengono demandate all'Osservatorio regionale di cui all'art. 4 del presente C.I.R..

Art. 23

ATTIVITA' DI SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI
(rif. C.C.N.L. artt. 56 e 57)

1. Tenuto conto che l'attività di spegnimento incendi boschivi è organizzata su basi di volontariato, agli operai che fanno parte di squadre antincendio e che vengono chiamati a svolgere detta attività od a partecipare ad esercitazioni ed addestramento viene riconosciuto un permesso retribuito.
2. Dal momento in cui i lavoratori si allontanano dal cantiere viene a cessare la responsabilità da parte del datore di lavoro.
3. Qualora invece sia il datore di lavoro a richiedere prestazione lavorativa per far fronte ad emergenze derivanti da incendi o calamità naturali si applicherà l'art. 57 del C.C.N.L.

Art. 24
AMBIENTE E SALUTE
(rif. C.C.N.L. art. 22)

In applicazione a quanto previsto dall'art. 22 del C.C.N.L. in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sono da considerarsi nocivi i seguenti lavori:

manipolazione ed uso di presidi sanitari;
carico, trasporto, scarico, spargimento e/o irrorazione di concimi chimici, antiparassitari ed anticrittogamici per i quali siano prescritte particolari cautele.

Sono da considerarsi faticosi i seguenti lavori:

lavoro con macchine e utensili ad aria compressa o ad asse flessibile;
spicconatura continua di zone rocciose;
carico, scarico e trasporto di materiale pietroso;
taglio bosco di alto fusto senza l'ausilio di mezzi meccanici;
utilizzo di mezzi meccanici quali motosega e decespugliatore.

Alle operazioni di lavori nocivi e faticosi l'operaio non può essere addetto per più di due ore lavorative, intervallate da pari tempo in attività non nocive e non faticose.

Agli operai che, per esigenze non altrimenti risolvibili, siano addetti per 6 ore nell'arco della giornata a tale attività, compete la riduzione dell'orario di lavoro di due ore giornaliere; gli operai addetti ai lavori in acqua godranno di una riduzione dell'orario giornaliero di un'ora.

I Datori di lavoro sono impegnati ad applicare le disposizioni vigenti e quelle che saranno eventualmente emesse in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Art. 25
CORRESPONSIONE DEI SALARI E DEGLI STIPENDI

I salari e gli stipendi saranno corrisposti in tempi certi e regolari, mediante bonifico bancario (entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento). Eventuali situazioni particolari verranno esaminate di volta in volta.

Art. 26
RIFERIMENTO AL C.C.N.L.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto Integrativo Regionale si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in Roma in data 1 Agosto 2002. Per quanto riguarda il Contributo Assistenza Contrattuale si fa riferimento all'art 5 del presente contratto.

Art. 27
DECORRENZA E DURATA

Il testo è demandato a successiva trattativa che dovrà concludersi inderogabilmente entro il 31/12/2004

Sono inoltre demandati alla successiva trattativa che dovrà concludersi inderogabilmente entro il 31/12/2004 le parti normative relative ai diritti sindacali, agli impiegati, agli operai con certificazione temporanea di istruttore e all'istituto della reperibilità per le squadre di pronto intervento nei interventi a seguito di calamità.:

NORMA TRANSITORIA

Per gli articoli non normati e demandati a successiva trattativa da concludersi inderogabilmente entro il 31.12.2004 si rimanda al CIR 2000-2003

Le parti concordano che l'adeguamento occupazionale alla DGR 99/2002, per quanto riguarda la Provincia di Alessandria, questo avverrà senza ricorrere al blocco completo del tourn-over.

La definizione dei numeri del tourn-over sarà oggetto annualmente di accordo tra le parti.